



GIUNTA REGIONALE

CIG Z3A3A8FAB9

CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA

Dott. Giovanni Marchese, nato a Biccari (FG) il 21.11.1966, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto della **Regione Abruzzo**, codice fiscale n. 80003170661, che nel contesto dell'atto verrà chiamata, per brevità, anche **Regione o Ente Affidante**, nella sua qualità di Dirigente p.t. del Servizio Trasporto Pubblico – Dipartimento Infrastrutture - Trasporti, domiciliato per la sua carica presso la sede della Regione Abruzzo, in via Catullo, 39, Pescara, competente a stipulare i contratti per conto della Regione, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 77/1999;

E

Nina Maria Spinelli, nata a Lanciano (CH) il 08.09.1963, la quale interviene nel presente atto in qualità di rappresentante legale della Autolinee Spinelli Nicola Filippo S.r.l., con sede legale in Archi (CH), via Rascitti n. 1 - C.F. e P.IVA 02675880690, iscritta alla C.C.I.A.A. di Chieti-Pescara al REA n. CH 409964 (REN N58420). La suddetta Società nel contesto dell'Atto verrà chiamata, per brevità, anche **Affidatario o Impresa affidataria o IA**;

PREMESSO CHE

- con legge regionale 4 agosto 2017, n. 43 è stato istituito il bacino unico regionale di programmazione dei servizi di trasporto su gomma/filoviario ricadenti nel territorio regionale, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, riconoscendo alla Regione le funzioni di programmazione nonché quelle elencate nel medesimo articolo 3 bis: *“l'organizzazione dei servizi pubblici, le funzioni di scelta di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione”*;
- con DGR n. 848/C del 28.12.2017 recante *“Definizione dei livelli di servizi minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto pubblico locale”* e successiva Delibera del Consiglio regionale del 7.08.2018, verbale n. 111/2 - *“Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017”* (su proposta della Giunta con DGR n. 347/C del 24.05.2018) sono stati approvati i livelli di servizio minimo del trasporto pubblico locale, ovverosia i collegamenti da garantire nell'ambito del servizio di trasporto pubblico caratterizzato da obblighi di servizio e oggetto di contribuzione pubblica, rimandando per ciascuna linea la definizione del dettaglio dei servizi (orari, cadenze, istradamenti, ecc.) al Piano Triennale dei Servizi, in corso di aggiornamento;
- la Regione ha disposto, con DGR n. 135 del 15 marzo 2022 la proroga, fino al 31 marzo 2023, degli affidamenti dei servizi di TPL (rete regionale) già in scadenza al 31.12.2022 ai sensi dell'art. 92, comma 4-ter del D.L. n. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, relativo al la proroga degli affidamenti in atto fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza COVID-19, ovvero il 31 marzo 2023;
- al contempo, con la medesima DGR n. 135 del 15 marzo 2022, la Regione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, così come riconosciute dall'art. 1, comma 2, della L.R. 43/2017, ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 92, comma 4-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e sospendere le procedure di affidamento dei servizi avviate con la sopra citata DGR n. 756 del 29.11.2019;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 738 del 12 dicembre 2022 avente ad oggetto «*Atto di indirizzo e determinazione delle condizioni dirette alla verifica di disponibilità da parte dei gestori dei servizi di tpl in scadenza ai fini dell'applicazione della previsione normativa di cui all'art. 24, co. 5 bis del d.l. n. 4/2022, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2022, n. 25*», la Giunta ha dato mandato al Dipartimento Infrastrutture – Trasporti – DPE, Servizio di Trasporto pubblico DPE005, affinché proceda, alla sottoscrizione con i Comuni titolari di concessioni comunali di intese dirette all'applicazione, anche per i predetti servizi comunali, di quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*», convertito con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25;
- con deliberazione n. 150 del 24.03.2023 avente ad oggetto «*Attuazione della DGR 738 del 12.12.2022. Ricognizione disponibilità e applicazione all'art. 24, co. 5 bis del d.l. n. 4/2022, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2022, n. 25*» la Giunta, nel prendere atto degli esiti della ricognizione, dello schema di proroga secondo gli indirizzi contenuti nella citata DGR 738/2022, ha disposto la proroga degli affidamenti in essere avvalendosi dall'art. 24 nel comma 5-bis del D.L. n. 4/2022, convertito in Legge n. 25 del 28 marzo 2022, dalla data di scadenza degli stessi (31 marzo 2023) fino al 31 dicembre 2026, dando mandato al Servizio Trasporto pubblico con riguardo al perfezionamento degli atti conseguenti;
- l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con Delibera n. 154/2019, che sostituisce integralmente la Delibera n.49/2015, ha adottato il nuovo atto di regolazione in materia di affidamento dei servizi TPL portando a conclusione il procedimento di revisione iniziato con la Delibera n.129/2017;
- l'Autorità di Regolazione dei trasporti, a conclusione del procedimento avviato con la delibera 147/2020, ha approvato con delibera 28/2021 le «*Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami*»;
- l'Autorità di Regolazione dei Trasporti, con Delibera n.113/2021, ha disposto l'integrale sostituzione della misura 12 dell'allegato A alla Delibera n.154/2019 «*Obblighi di contabilità regolatoria e di separazione contabile per i contratti di servizio di trasporto pubblico locale passeggeri su strada*»;
- con DD n. 64/2022/DPE005 del 26.07.2022 a seguito di procedura di consultazione pubblica conclusasi il 31 maggio 2022 è stato approvato il documento recante «*Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri su strada connotati da oneri di servizio pubblico*» che la Giunta regionale, con la citata DGR 738/2022, ha inteso indicare come elementi di valorizzazione da considerare al fine dell'applicazione dell'articolo 24, comma 5 bis, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 recante «*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19*», convertito con modificazioni, nella L. 28 marzo 2022, n. 25;
- che l'impresa Autolinee Spinelli Nicola Filippo S.r.l. come sopra generalizzata fino al 31.03.2023 è affidataria del servizio di trasporto pubblico extraurbano, come da disciplinare di incarico in data 29 gennaio 2013;
- che con nota agli atti del Dipartimento Infrastrutture-Trasporti prot.n. 106219 del 10.03.2023 l'impresa affidataria ha comunicato di voler aderire alla sottoscrizione del presente atto;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

RICHIAMO ALLE PREMESSE

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del Contratto di servizio, di seguito chiamato anche per brevità «Contratto».

Art. 2

ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Il Contratto è corredato dai seguenti Allegati che costituiscono parte integrante dello stesso:

All. A	Programma di Esercizio (PdE);
All. B	Rapporto di servizio mensile;
All. C	Grado di regolarità e puntualità - Penali;
All. D	Sistema Tariffario;
All. E	Rendicontazione dei dati di venduto;
All. F	Rendicontazione delle indagini di frequentazione dei servizi di linea;
All. G	Rendicontazione dell'attività di controlleria;

- All. H Elenco dei veicoli;
- All. I Dati relativi al personale dipendente;
- All. L Tabella frequenza pulizia mezzi;
- All. M Piano Economico Finanziario (PEF);

Art. 3

OGGETTO, DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. In attuazione dell'art. 24, co. 5 bis del D. L. n. 4/2022, convertito con modificazione nella legge 28 marzo 2022, n. 25 nonché degli atti citati nelle premesse, l'affidamento dei servizi minimi di TPL di cui al successivo art. 4 è prorogato in favore dell'Impresa affidataria per ulteriori tre anni e nove mesi a partire dal 1° aprile 2023. L'affidamento cessa al 31 dicembre 2026. I servizi minimi corrispondono nell'ammontare a quelli indicati nel Documento allegato alla Delibera di Consiglio regionale del 7 agosto 2018, verbale n. 111/2 "*Definizione dei Servizi Minimi e degli ambiti di traffico del Trasporto Pubblico Locale ai sensi dell'art. 13 comma 1 della Legge Regionale 23 dicembre 1998, n. 152 e della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 48/2017 del 30 marzo 2017*" e approvati dalla Giunta regionale con DGR n. 2 del 13.01.2022 avente ad oggetto: "*L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 e ss.mm.ii. - art. 10 "Programma triennale dei servizi". Adozione ai fini dell'art. 6 bis della L.R. n. 18/1983 e ss.mm.ii. del programma triennale dei servizi (PTS) del trasporto pubblico locale 2022-2024*" nonché nei provvedimenti attualmente in essere e in premessa riportati.
2. L'Impresa affidataria si impegna ad effettuare i servizi minimi di trasporto pubblico locale come meglio definiti nel successivo articolo 4 alle condizioni e modalità quivi stabilite nonché a realizzare entro e non oltre il 31.12.2025 tutti gli interventi previsti e collegati alla quota di autofinanziamento come stabilita dalla DGR n. 150 del 24.03.2023 oltre agli investimenti di cui è beneficiaria a fronte dei piani di finanziamento del materiale rotabile su gomma previsti dallo Stato e/o dalla Regione, per i quali valgono le scadenze relative a ciascun piano di riparto.
3. L'Affidatario si impegna al rispetto degli obblighi di contabilità regolatoria e separazione contabile secondo le prescrizioni dettate dalla normativa vigente e dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti e, in particolare, ad adottare gli schemi di contabilità regolatoria (conti economici, riconciliazione con il bilancio, stati patrimoniali, dati tecnici e elenco del personale in servizio predisposti secondo le previsioni del glossario e sulla base dei driver) di cui alla Misura 12 e all'Annesso 3 della delibera ART n. 154/2019 del 28 novembre 2019 come integralmente sostituiti con Delibera ART n. 113/2021 del 29 luglio 2021, anche ai fini del rispetto dell'obbligo di separazione contabile ove l'Affidatario eserciti anche attività a libero mercato.
4. Salva diversa specificazione, in questo contratto i termini "anno di affidamento", "anno contrattuale" e "anno di esercizio dei servizi affidati" sono considerati sinonimi e tutti hanno come riferimento temporale ciascun anno solare.
5. Alla scadenza del Contratto, o in caso di sua anticipata risoluzione, l'Affidatario è tenuto a garantire la prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo massimo di 12 mesi, salvo diverso accordo tra le Parti e nei limiti consentiti dalla legge, alle stesse condizioni valide per l'ultimo anno di esercizio, compresi gli aggiornamenti del corrispettivo.

Art. 4

I SERVIZI MINIMI OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Affidatario si impegna ad effettuare per ogni anno contrattuale la quantità dei servizi relativi alla rete extraurbana quantificati in 136.016,21vetture*Km.
2. Nella quantità complessiva delle vetture*Km annua oggetto del contratto (distinta per rete e per tipologia di mezzo) è compresa una tolleranza in -/+ pari al 2%. Fino all'adozione di sistemi di rilevazione automatica, che consentiranno di avere in tempo reale il dato relativo alla mancata effettuazione di corse, l'Affidatario sarà considerato inadempiente rispetto all'obbligo di fornire la quantità di servizi oggetto del contratto, qualora:
 - a) per ciascuna annualità, non effettuati, per cause ad esso imputabili, una quota superiore al 2% dei Bus*Km affidati;
 - b) nel corso dell'annualità contrattuale, sia accertata dalla Regione la mancata effettuazione di una o più corse per causa imputabile all'Affidatario. Si considera non effettuata anche la corsa

che sia stata sostituita oltre 30' minuti, salvo il caso in cui il tempo di percorrenza da programma di esercizio della corsa sia superiore. In tale ipotesi, perché venga considerata effettuata, la corsa deve essere sostituita entro il tempo di percorrenza come previsto dal programma di esercizio prendendo a riferimento il capolinea e il luogo dove avviene la sostituzione. Sono considerate non effettuate, le corse in difformità del percorso senza autorizzazione.

3. Al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di servizio, l'IA è tenuta a trasmettere alla Regione entro il 10 di ogni mese il rapporto di servizio mensile secondo il modello Allegato B.
4. Qualora dalla sommatoria dei valori contenuti nel rapporto mensile si accerti l'inadempimento di cui al comma 2 lett. a) (svolgimento dei servizi per una quota inferiore al 98% del totale affidato), è prevista una penale di 5,00 euro per ogni vettura*Km non erogato.
5. Nei casi in cui sia stata accertata dall'E.A, la mancata effettuazione di una o più corse, di cui al comma 2 lett. b), la penale è stabilita in 500,00 euro per ogni corsa soppressa e non sostituita nel termine di 30 minuti, salvo quanto precisato nell'ultimo capoverso di cui alla lettera b) del secondo comma. Qualora la mancata effettuazione riguardi l'ultima corsa della giornata la penale è di 1.000,00 euro.
6. Fermo restando quanto previsto nei successivi articoli in ordine agli oneri di comunicazione, non sono considerati imputabili all'IA i servizi (vetture*Km) non effettuati ovvero le corse non effettuate/soppresse qualora il loro mancato svolgimento sia dovuto:
 - a) a cause di forza maggiore classificate nelle seguenti categorie:
 - interruzioni stradali determinati da incidenti;
 - interruzioni stradali determinati da cantieri;
 - incidenti in cui è coinvolto il mezzo di trasporto;
 - interruzioni stradali determinate da eventi naturali di dichiarata eccezionalità o calamità naturali accertate;
 - interruzioni stradali per motivi diversi disposte o regolate dalle autorità competenti;
 - disordini;
 - manifestazioni non programmate e/o preventivamente comunicate.
 - b) a motivi attinenti alla sicurezza di esercizio;
 - c) nei casi disposti dalle Autorità per motivi di ordine o sicurezza pubblica;
 - d) per avarie del mezzo di trasporto purché si sia proceduto entro 20 minuti alla sostituzione del bus e/o alla riparazione del veicolo;
 - e) per scioperi se organizzati nel rispetto della disciplina vigente in materia.
7. Il quantitativo di vetture*km non effettuato ovvero le corse non effettuate/soppresse in ragione del verificarsi delle circostanze di cui al comma 6, non sono computati ai fini della determinazione del valore oltre il quale è applicata la penale.

Art. 5

CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI FATTURAZIONE. INVESTIMENTI

1. Il corrispettivo dovuto per ciascun anno di vigenza del presente contratto è pari all'importo previsto alla voce "Effetto finanziario netto (Compensazione variabile)" del Piano economico finanziario (PEF) - Allegato M, esclusa l'IVA di legge che la Regione provvederà a versare direttamente all'erario. Esso costituisce il risultato del Piano economico finanziario redatto secondo le previsioni di cui alla Delibera ART n. 154/2019.
2. Il corrispettivo è erogato secondo le seguenti tempistiche:
 - a) annualità 2023: acconto iniziale, alla stipula del contratto, pari al 40% dell'importo previsto dal PEF riferito alla prima annualità dietro presentazione di relativa fattura; numero 3 rate trimestrali, ciascuna di importo pari al 20% che l'Affidatario fattura alla Regione al termine di ogni trimestre (30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre).
 - b) annualità 2024, 2025, 2026: per ciascun anno, numero 6 rate bimestrali di pari importo che l'Affidatario fattura alla Regione al termine di ogni bimestre (28/29 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre, 31 dicembre).
3. Fatte salve le verifiche di legge in materia di antimafia e regolarità contributiva, la Regione si

impegna a liquidare i predetti importi entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di scadenza del trimestre (per l'annualità 2023)/bimestre (per le annualità 2024, 2025, 2026) cui la fattura si riferisce. Qualora la fattura sia trasmessa in data successiva alla scadenza del trimestre/bimestre, gli stessi termini decorrono dalla data della fattura.

4. La mancata realizzazione degli investimenti collegata alla quota di autofinanziamento entro i termini stabiliti per colpa addebitabile all'Affidatario costituisce grave inadempimento. In tal caso, la Regione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c, ovvero, in alternativa, determinare il recupero, a valere sul corrispettivo per l'ultimo esercizio di vigenza contrattuale, di una somma pari al doppio dell'autofinanziamento previsto e non realizzato.

Art. 6

CONTRIBUTI PER LE TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE

1. La Regione eroga all'Affidatario un contributo a titolo di rimborso per le minori entrate connesse all'attuazione della normativa vigente in materia di libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale. Il contributo viene erogato secondo il criterio stabilito nella Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44 e s.m.i. Esso è contabilizzato dall'Affidatario a titolo di ricavi da tariffe.

Art. 7

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL CONFRONTO PEF E CE. NORMALIZZAZIONE DEL CE, RIPARTO DEI RISCHI E RIEQUILIBRIO DEL CONTRATTO

1. Nel rispetto degli obblighi di separazione contabile di cui alla Misura 12 dell'allegato A alla delibera ART n. 154/2019, come modificata dalla successiva delibera ART n. 113/2021, l'IA adotta gli schemi di contabilità regolatoria (conto economico e riconciliazione con il bilancio, stati patrimoniali, dati tecnici ed elenco del personale in servizio) e alloca le poste contabili secondo le indicazioni e i driver di cui all'Annesso 3 all'allegato 4 alla citata delibera ART n. 113/2021. La mancata trasmissione all'Ente Affidante dei predetti schemi all'amministrazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio aziendale, l'IA trasmette all'Ente Affidante gli schemi di contabilità regolatoria di cui al precedente comma, certificati da un revisore contabile, ovvero dal collegio sindacale o da una società di revisione.
3. Al fine di verificare l'equilibrio economico del contratto e scongiurare sovracompensazioni, l'EA procederà, entro i successivi novanta giorni dalla presentazione degli schemi certificati di contabilità regolatoria, a confrontare le stime riportate nel PEF per l'esercizio di riferimento con il CE consuntivo certificato.
4. Qualora le vetture*km dichiarate dall'IA eccedessero la tolleranza del +/- 2% di cui all'articolo 4, comma 2 del presente contratto, l'EA provvederà a normalizzare il conto economico consuntivo, riproporzionando l'entità dei ricavi, dei costi e degli oneri sopportati dall'impresa affidataria rispetto all'ammontare dei servizi oggetto del presente contratto, come riepilogati al comma 1 del medesimo articolo 4.
5. Al fine del riequilibrio del Contratto, con riguardo agli eventuali scostamenti tra le voci presenti nel PEF e quelle del CE, originario ovvero, se del caso, normalizzato, si procederà come di seguito:
 - Variazione dei costi rispetto al valore indicato nel PEF:
 - a) Se i costi totali nel CE, con esclusione del costo del carburante, del personale e l'ammortamento, risultano inferiori rispetto a quelli indicati nel PEF, la differenza sarà ripartita in ragione del 25% a favore dell'IA e del 75% a favore dell'EA: pertanto, solo quest'ultima quota inciderà in riduzione sulla quantificazione del corrispettivo finale e la parte di minori costi a consuntivo rimarrà, nella quota pari al 25%, come un premio di efficientamento aziendale;
 - b) Se i costi totali nel CE, con esclusione del costo del carburante, del personale e l'ammortamento, risultano superiori rispetto a quelli indicati nel PEF, l'incremento è riconosciuto nella minor misura tra la differenza registrata nel confronto tra CE certificato e PEF e la differenza registrata nel confronto tra CE certificato e il valore risultante dalla

- capitalizzazione dei costi 2019 al tasso di inflazione calcolato sulla base dell'indice medio annuo Istat FOI registrato fino alla data a cui si riferisce il CE certificato;
- c) Se il costo del carburante da CE risulta inferiore a quello previsto nel PEF, sarà applicato quello corrispondente al prezzo medio annuo pubblicato dal MIMIT' (al netto dell'Iva e del rimborso accise);
- d) Se il costo del carburante da CE risulta superiore a quello previsto nel PEF:
- per l'annualità 2023, la differenza sarà riconosciuta nei limiti del prezzo medio annuo pubblicato dal MIMIT' (al netto dell'Iva e del rimborso accise) e nel rispetto della produttività autobus aziendale;
 - a partire dall'annualità 2024, la variazione del costo del carburante rispetto a quello riconosciuto nel 2023 secondo le previsioni di cui alla precedente lett. d1), sarà riconosciuta nei limiti del prezzo medio annuo MIMIT' per l'anno di riferimento, soltanto laddove maggiore del 15% rispetto all'anno precedente; diversamente, si intende a carico dell'IA in virtù del rischio di impresa;
- e) Se il costo del personale da CE risulta inferiore a quello previsto nel PEF, esso sarà applicato ai fini del riequilibrio, a meno che la diminuzione non sia imputabile al miglioramento delle condizioni di efficienza e produttività;
- f) Il costo del personale da CE in aumento rispetto a quello risultante dal PEF inciderà sulla quantificazione del corrispettivo finale solo se derivante da intervenuti obblighi normativi per la produzione del servizio di TPL o da modifiche del CCNL per il comparto autoferrottranvieri disposte entro il 31.12.2026;
- g) Se l'ammortamento da CE sarà minore a quello indicato nel PEF, la differenza inciderà in riduzione sulla quantificazione del corrispettivo finale;
- h) Se l'ammortamento da CE sarà maggiore di quello indicato nel PEF, potrà essere riconosciuto se determinato sulla base dei periodi standard di ammortamento (vita economico-tecnica) di seguito riportati e se derivante dall'investimento in autofinanziamento di cui al precedente art. 3, comma 3:
- Rotabili (con investimenti ICT installati a bordo): 10 anni;
 - Impianti: 10 anni;
 - Investimenti in ICT diversi da quelli installati a bordo dei rotabili: 5 anni.
- La variazione dei ricavi, con esclusione dei ricavi da corrispettivo da Contratto di servizio, in diminuzione o in aumento del valore indicato nel PEF, entro una certa misura, crescente nel tempo, rappresenta rispettivamente il rischio dell'Affidatario e il premio per l'efficientamento aziendale e non contribuisce, pertanto, al ricalcolo del corrispettivo. La misura crescente nel tempo è prevista pari al 10% dei ricavi del PEF nel primo anno, 17% nel secondo anno, 20% nel terzo e quarto anno.
- La variazione dei ricavi, con esclusione dei ricavi da corrispettivo da Contratto di servizi, in misura superiore a quanto previsto al punto precedente, verrà considerata nell'ambito del calcolo del corrispettivo finale.
- Tasso di congrua remunerazione: per ciascuna annualità sarà considerato il tasso stabilito e pubblicato dall'Autorità di regolazione dei Trasporti.
6. Le maggiori percorrenze (con esclusione delle percorrenze collegate alle corse bis) o le minori percorrenze (al netto delle percorrenze collegate alle corse bis) effettivamente prodotte non rientranti nella tolleranza del +/- 2% di quelle indicate all'art. 4 del presente contratto, saranno oggetto di conguaglio, previa verifica istruttoria, allo stesso corrispettivo chilometrico quantificato a seguito del confronto PEF/CE di cui al precedente comma 4.
7. Il conguaglio di cui ai commi precedenti sarà regolarizzato entro 90 giorni dalla chiusura delle operazioni di confronto PEF/CE.

Art. 8

PROGRAMMI DI ESERCIZIO E SUE MODIFICHE

1. Nei programmi di esercizio (PdE) sono indicati per ogni collegamento: il numero identificativo della linea, gli estremi del percorso, i Comuni attraversati, la lunghezza della linea, il numero delle corse e i giorni di servizio. Nel corso della vigenza del Contratto sono consentite modifiche alle

- produzioni chilometriche e al programma di esercizio nei termini disciplinati dal presente articolo.
2. I programmi di esercizio possono essere modificati in relazione ad esigenze specifiche di pubblica utilità, di miglioramento dell'offerta, di riduzione dell'inquinamento atmosferico e acustico, di razionalizzazione del servizio, a seguito di modifiche dell'assetto della viabilità ovvero di eventi non prevedibili.
 3. La Regione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del 20% delle percorrenze oggetto del presente contratto, potrà imporre all'Affidataria l'esecuzione del servizio alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso l'Affidatario non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
 4. Possono essere presentate, da parte dell'Affidatario, proposte di innovazione e/o modifica definitiva del programma di esercizio, ai fini del miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio di trasporto erogato. Le proposte, a pena di inammissibilità, dovranno contenere i seguenti elementi: specificazione delle motivazioni che hanno portato alla formulazione della proposta di modifica o innovazione del programma di esercizio; analisi del contesto territoriale in cui si inserisce l'intervento proposto; analisi del sistema di domanda: passeggeri trasportati dalla linea o dalle linee in esame; analisi del sistema di offerta esistente; descrizione analitica della proposta effettuata e della sua integrazione con l'offerta esistente, contenente: quadri orari della linea o delle linee interessate da modifiche nell'ipotesi di intervento, riportanti gli orari di passaggio alle fermate, le frequenze, i giorni di esercizio annuali e le percorrenze chilometriche effettuate; individuazione cartografica del percorso effettuato dalla linea o dalle linee in esame nell'ipotesi di intervento, nel caso in cui siano previste variazioni di percorso rispetto allo stato attuale; capacità dei mezzi utilizzati per l'effettuazione dei servizi in esame; criteri e modalità di dimensionamento del servizio.
 5. Le proposte sono esaminate dall'EA che, in relazione agli indirizzi di pianificazione e programmazione e alle risorse finanziarie disponibili, comunica all'Affidatario, entro novanta giorni dal ricevimento, l'accoglimento o rigetto della proposta o le eventuali modifiche che si ritengano necessarie ai fini dell'accoglimento della stessa.

Art. 9

MODIFICHE TEMPORANEE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, CASI DISPOSTI DALLE AUTORITÀ PER MOTIVI DI ORDINE O SICUREZZA PUBBLICA, SCIOPERI, SPECIFICHE RICHIESTE DELLE AMMINISTRAZIONI

1. Nel caso di eventi eccezionali, straordinari e imprevedibili (a titolo esemplificativo, terremoti, frane, alluvioni, incidenti) e casi disposti dall'Autorità per motivi di ordine pubblico e sicurezza pubblica (per esempio, deviazioni a seguito di chiusure stradali per lavori di viabilità), così come disciplinati dalla normativa vigente o comunque non prevedibili e non imputabili alle parti, l'Affidatario può interrompere, sospendere, aumentare o ridurre temporaneamente i servizi di TPL programmati, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive o alternative, informando tempestivamente l'EA e in modo appropriato l'utenza.
2. In caso di sciopero l'Affidatario deve garantire, ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni indispensabili nonché quelle disciplinate dagli accordi sindacali e deve dare comunicazione adeguata e tempestiva all'EA e all'utenza.

Art. 10

POTENZIAMENTO DI SERVIZI CARATTERIZZATI DA VOLUMI DI DOMANDA MAGGIORI DELL'OFFERTA. CORSE AGGIUNTIVE

1. In caso di afflusso straordinario e/o imprevedibile di viaggiatori conseguente a eventi non determinabili al momento della definizione del programma di esercizio e che determinano una domanda di trasporto non assorbibile dall'offerta programmata, tenuto anche conto delle disposizioni in materia di sicurezza, l'Affidatario è tenuto ad adottare immediatamente provvedimenti adeguati, attraverso l'effettuazione di corse aggiuntive, sul medesimo percorso, dandone tempestiva comunicazione, ai fini delle verifiche, tramite posta elettronica certificata PEC (dpe005@pec.regione.abruzzo.it) alla Regione. L'Affidatario è altresì tenuto a comunicare entro il mese successivo a quello di effettuazione, tramite l'apposito modulo in Allegato B un riepilogo mensile, contenente, per ogni linea interessata, le corse e percorrenze chilometriche

aggiuntive, nonché il numero dei passeggeri in esubero rispetto alla capacità del veicolo originariamente immesso.

2. Le corse aggiuntive di cui al presente articolo non rientrano nel limite di tolleranza di cui all'art. 4, comma 2. Per esse è riconosciuto all'Affidatario il 50% del corrispettivo chilometrico derivante dal PEF dell'anno di riferimento.
3. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'Affidatario trasmette al Servizio regionale competente il rendiconto annuale con il numero delle corse aggiuntive e dei chilometri svolti. L'Affidatario emette la relativa fattura a seguito dell'approvazione del rendiconto da parte del Servizio regionale. Non potranno essere fatturate le corse non rendicontate nei report mensili e in tutti i casi in cui gli stessi non siano stati trasmessi nei termini previsti.
4. Non sono considerate corse aggiuntive e rientrano nel limite di tolleranza di cui all'art. 4 comma 2 tutti gli altri servizi che nel corso dell'anno contrattuale dovesse essere necessario autorizzare quali corse straordinarie.

Art. 11

SUB-AFFIDAMENTO DEI SERVIZI

1. È consentito il sub-affidamento dei servizi nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali ad altri operatori iscritti al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada ed in possesso dei requisiti di ordine morale, economico-finanziari e tecnico-professionali, scelti in conformità alle previsioni di legge vigenti, garantendo in ogni caso il rispetto delle previsioni contrattuali e gli standard qualitativi e quantitativi individuati dal presente contratto.
2. Il sub-affidamento deve essere preventivamente autorizzato dalla Regione: il limite massimo dei servizi sub-affidabili è pari al 20% dei servizi affidati.
3. Le imprese sub-affidatarie hanno l'obbligo dell'applicazione, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.
4. In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto degli obblighi sopra specificati, i servizi esercitati in sub-affidamento, per i quali si determinino inadempienze a tali obblighi, si considerano come non effettuati ai fini della corresponsione del corrispettivo.
5. È, inoltre, facoltà della Regione intimare per iscritto all'Affidatario di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi sopra definiti ovvero di risolvere il contratto di sub-affidamento che non la soddisfi, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto con contestuale integrale escussione della garanzia e fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere alla Regione anche a titolo di risarcimento danni.
6. L'Affidatario deve assicurare il rispetto di tutti gli obblighi assunti con questo Contratto nei confronti dell'ente affidante anche per i servizi sub-affidati. Nessun rapporto intercorrerà tra l'Ente affidante e il sub-affidatario, rimanendo l'Affidatario unico responsabile nei confronti dell'ente affidante della regolare esecuzione del contratto ed esclusivo titolare dei corrispettivi in esso previsti.

Art. 12

TARIFFE E SISTEMA TARIFFARIO

1. È attribuita all'Affidatario la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio relativi all'esercizio dei servizi affidati.
2. L'Affidatario adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente atto ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale in conformità alla L.R. 40/1991 e ss.mm.ii. e si adegua ad ogni successiva modifica.
3. Gli utenti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore e, in caso contrario, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni di legge.
4. La possibilità di acquistare il biglietto a bordo è regolata dall' art. 7 della L.R. 15 ottobre 2008, n. 13 e s.m.i. Il sovrapprezzo non è dovuto nei comuni fino a 3.000 abitanti quando lo sportello di vendita sia chiuso e la biglietteria self service non sia funzionante ovvero qualora l'IA abbia

attivato un sistema permanente di vendita a bordo dei titoli di viaggio.

5. L'Affidatario si impegna a provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha inoltre l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
6. L'Affidatario si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione.

Art. 13 DATI DI VENDUTO

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno contrattuale, l'Affidatario deve trasmettere alla Regione i dati relativi ai titoli di viaggio venduti nell'esercizio precedente, sia in formato pdf che .xlsx (Excel) secondo l'allegato E.
2. La trasmissione del report è standard di qualità ed obbligo di rendicontazione il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale pari a 500,00 euro, ogni 10 giorni di ritardo.

Art. 14 PRESCRIZIONI RELATIVE AL PARCO VEICOLI

1. L'Affidatario si impegna a trasmettere all'Ente affidante annualmente l'elenco aggiornato comprendente tutti i veicoli utilizzati per l'esercizio dei servizi di trasporto affidati, compresi i veicoli di riserva/scorta nonché i mezzi impiegati da eventuali imprese sub-affidatarie per l'esercizio dei servizi sub-affidati. L'elenco, come da allegato H, deve contenere tutte le informazioni obbligatorie contenute negli annessi alla Delibera ART 154/2019.
2. Il primo elenco deve essere trasmesso entro il 31 dicembre 2023. Gli elenchi successivi devono essere trasmessi con cadenza annuale entro il 31 dicembre.
3. Saranno possibili ulteriori *addendum* al contratto ove siano operative nel corso di vigenza sistemi di rilevamento automatico diretti a consentire:
 - a) la localizzazione di ogni mezzo di servizio, il tempo previsto di arrivo alla fermata successiva e lo scostamento rispetto all'orario programmato;
 - b) le informazioni relative alle corse soppresse o limitate o alle corse di rinforzo introdotte;
 - c) le informazioni relative ad altri eventi significativi di alterazione dell'esercizio programmato;
 - d) le informazioni relative ai passeggeri trasportati raccolte dai sistemi di bordo conta-passeggeri;
 - e) le informazioni relative ai titoli di viaggio venduti e all'utilizzo degli stessi, raccolte dal sistema di bigliettazione elettronica.
4. L'Affidatario assicura per tutta la durata del contratto che i veicoli siano tenuti in perfetto stato di efficienza, compresi tutti i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tal fine devono essere sottoposti ad accurata manutenzione programmata secondo le specifiche del costruttore.
5. L'indicatore di efficienza del parco mezzi è misurato dalla capacità dell'Affidatario di assicurare che eventuali guasti non pregiudichino lo svolgimento dei servizi affidati. In questo modo esso è tenuto a garantire la sostituzione del mezzo entro 30 minuti, salvo il caso in cui, per questi ultimi, il tempo di percorrenza da programma di esercizio della corsa sia superiore. In tale ipotesi, la sostituzione deve avvenire entro il tempo di percorrenza come previsto dal programma di esercizio prendendo a riferimento il capolinea e il luogo dove avviene la sostituzione.
6. La sostituzione dei mezzi nel *range* temporale previsto è indicatore di qualità il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale. L'Affidatario è inadempiente quando il rapporto tra mezzi sostituiti nel *range* previsto e il numero delle corse, calcolato in ragione del trimestre, è inferiore uguale a 0,005. La penale viene calcolata in ragione di 100,00 euro per ogni corsa sostituita ma fuori standard. Nel caso di sostituzioni oltre i 150 minuti rispetto all'orario previsto della fermata la corsa è considerata non effettuata con applicazione delle penali previste all'art. 4 comma 5.

Art. 15 COMMERCIALIZZAZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO

1. L'IA si impegna ad organizzare, assicurare e mantenere in efficienza una rete adeguata di vendita

dei titoli di viaggio: sono e rimangono a carico dell'IA la produzione e commercializzazione degli stessi e tutte le attività finalizzate al contrasto dell'evasione tariffaria, comprese quelle di verifica, riscossione e recupero.

2. La rete di vendita dei titoli di viaggio comprende sportelli di vendita, sistemi di biglietteria telematica (sito internet e applicazione per dispositivi mobili), emittitrici automatiche (biglietterie self service) e obliteratorici.
3. L'Affidatario, salvo il caso in cui abbia attivato un sistema permanente di vendita a bordo dei titoli di viaggio, si impegna a prevedere almeno una rivendita e/o una emettitrice automatica di biglietti ogni comune servito e con almeno 3.000 abitanti. Nei comuni con più di 3.000 abitanti, fermo restando la dotazione minima e salvo il caso in cui si stato attivato un sistema permanente di vendita a bordo dei titoli di viaggio, l'Affidatario è tenuto a prevedere una rivendita e/o emettitrice automatica almeno ogni ulteriori 3.000 abitanti. In ogni caso i punti vendita devono essere distribuiti uniformemente sul territorio, avendo particolare riguardo alle aree con maggiore densità di popolazione. I punti vendita devono esporre chiaramente i giorni e gli orari di chiusura nonché la localizzazione delle emittitrici e un'adeguata informazione su come acquistare il biglietto on line ovvero sulla possibilità di acquistarlo a bordo senza pagamento del sovrapprezzo.
4. L'Affidatario si impegna entro il 31 dicembre 2023 a realizzare un sistema di vendita on line tramite il sito internet e/o attraverso una applicazione per dispositivi mobili.
5. La strutturazione della rete di vendita è comunicata dall'Affidatario all'Ente Affidante entro il 31 dicembre 2023. Essa comprende l'elenco delle rivendite con relativo indirizzo, la localizzazione delle emittitrici automatiche e l'indicazione dei sistemi di vendita on line.
6. Le biglietterie self service devono poter consentire l'utilizzo di tutte le modalità di pagamento (banconote, monete e pagamenti elettronici).
7. La presenza di una rete di vendita efficiente è standard di qualità il cui mancato rispetto determina l'applicazione di penali.
8. Si considera non efficiente la rete di vendita che non rispetti i livelli minimi riguardo al numero di sportelli e di biglietterie self service ovvero quando il rapporto annuale tra numero di biglietterie self service guaste e per le quali il guasto non sia risolto in 72 ore e il totale delle biglietterie self service sia pari o superiore a 0,2 e/o anche quando il rapporto tra il numero delle obliteratorici guaste e per le quali il guasto non sia risolto in 72 ore e il totale delle obliteratorici sia pari o uguale a 0,2 .Per ciascuno di detti casi la penale prevista è di 500,00 euro.
9. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 4, con riguardo alla realizzazione di sistemi di acquisto on line costituisce inadempimento contrattuale a cui si applica una penale pari a 2.000,00 euro e di ulteriori penali di pari importo per ogni mese di ritardo.

Art. 16

INFORMAZIONE ALLA CLIENTELA

1. L'Affidatario si impegna a garantire un elevato standard di informazione alla clientela mediante i seguenti interventi e azioni, che definiscono il livello minimo garantito di informazione al pubblico.
2. L'Affidatario si impegna a provvedere, a sue spese, a installare (su palina/e o portale) un espositore di dimensione idonea, facilmente consultabile e realizzato su supporto resistente alla luce e alle intemperie, contenente tutte le informazioni specificate nei seguenti punti:
 - a) Scritta Servizio di Trasporto Pubblico Locale;
 - b) Denominazione e codice, sia in formato alfanumerico che in formato QR code (o altra analoga tecnologia proposta dall'Affidatario e accettata dall'EA), della fermata;
 - c) Indicazioni del sito del portale Internet dedicato al servizio di TPL affidato con accessibilità anche mediante QR code ovvero altra analoga tecnologia proposta dall'Affidatario e accettata dall'EA.
 - d) Numero delle linee che in essa transitano e loro percorsi (mediante elenco dei principali luoghi serviti), conformemente a quanto programmato nel vigente PdE.
 - e) Distintamente per giorno tipo: orari di passaggio programmati alla fermata, conformemente a quanto programmato nel vigente PdE.
3. L'Affidatario si impegna a modificare ed aggiornare tempestivamente ogni informazione

- riguardante il servizio affidato attraverso:
- a) avvisi presso le rivendite, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi;
 - b) portale internet.
4. All'Affidatario che realizzi entro il 31 dicembre 2023 quanto contenuto nel comma 2 del presente articolo sarà riconosciuta una premialità pari a euro 5.000,00, fermo restando, in ogni caso, la realizzazione di detti obblighi al 31 dicembre 2024.
 5. All'affidatario che realizzi sistemi di informazione di messaggistica istantanea da inviare agli utenti e abbonati entro il 31 dicembre 2024 sarà riconosciuta una premialità pari a euro 3.000,00.
 6. L'Affidatario si impegna a segnalare tempestivamente all'utenza ogni modifica del servizio in termini di percorsi e/o orari tramite:
 - a) avvisi presso le rivendite, le autostazioni, i nodi di interscambio e a bordo dei mezzi;
 - b) informativa sul portale Internet;
 - c) sms inviati agli utenti e abbonati iscritti al servizio, ove attivato;
 - d) altri strumenti di comunicazione eventualmente disponibili (paline intelligenti, totem, etc.).e in particolare:
 - e) le modifiche strutturali relative al Programma di esercizio devono essere comunicate con un preavviso di almeno 10 giorni.
 - f) le modifiche connesse a esigenze temporanee del servizio per cause di forza maggiore ovvero a casi disposti dalla Autorità per motivi di ordine pubblico o sicurezza pubblica, scioperi, specifiche richieste delle Amministrazioni devono essere comunicate non appena si determinino e comunque nel tempo tecnicamente più breve possibile che non potrà superare le 24 ore da quando si è verificato il problema.
 7. L'Affidatario è tenuto a predisporre un estratto della Carta di Mobilità da conservare a bordo di ogni autobus e ad assicurare che dall'esterno dell'autobus sia ben visibile l'indicazione degli estremi del percorso della corsa su cui è impiegato ovvero, al ricorrere dei casi, l'indicazione "Fuori servizio".
 8. L'Affidatario è tenuto a costituire un numero telefonico preposto per i rapporti con la clientela operativo ininterrottamente durante l'erogazione del servizio nella fascia oraria 7:00-20:00 dei giorni feriali (sabato compreso) in grado di fornire le risposte anche in lingua inglese.
 9. L'Affidatario è tenuto ad attivare, entro 6 mesi dall'inizio della vigenza contrattuale, un portale Internet in cui siano consultabili:
 - a) gli orari delle corse e il grafo della rete, sia in forma statica che in forma dinamica di "composizione dell'itinerario" in modo da consentire agli utenti di comporre con semplici modalità un qualunque viaggio ottimizzato quanto a durata (anche con uno o più intercambi) a partire dall'indirizzo e/o punti di interesse di origine e destinazione del viaggio, giorno e orario entro cui partire o arrivare; il grafo della rete deve essere sovrapposto al grafo della viabilità e ad una categoria idonea a consentire il riconoscimento dei luoghi serviti;
 - b) le modifiche del servizio nei termini specificate al comma 6 lett. e) ed f).
 - c) la mappatura su cartografia del territorio di ogni rivendita e di ogni emettitrice automatica di titoli di viaggio, con indicazione di indirizzo, giorni e orari, sì da consentire all'utente di individuare quella più vicina alla fermata di suo interesse;
 - d) il sistema tariffario;
 - e) la carta della mobilità ed il suo estratto;
 - f) le procedure per proporre reclami. In particolare per dette procedure dovrà essere creata apposita Sezione denominata "Reclami e segnalazioni degli utenti dei servizi di TPL" da rendere visibile nella Home page. Nella sezione dovrà essere consentito agli utenti secondo le modalità previste nella Delibera ART n. 28/2021 e successive modificazioni di formulare reclami e segnalazioni inerenti il servizio. Ogni reclamo e segnalazione sarà riconosciuto con un codice unico.
 - g) le informazioni dirette a garantire il controllo pubblico come specificate nell'articolo 24 - Controllo diffuso.
 10. Tutte le funzionalità e informazioni devono essere disponibili anche in lingua inglese e l'accessibilità deve essere consentita sia con App sia da dispositivi portatili e smartphone

mediante QR Code.

11. Tutti gli ulteriori interventi volti ad aggiornare gli strumenti informativi sopra specificati devono essere attuati contestualmente alla decorrenza delle modifiche che rendono necessario l'aggiornamento.
12. È a carico dell'IA la manutenzione degli strumenti di comunicazione danneggiati o deteriorati.
13. Gli obblighi posti a carico dell'IA in materia di informazione all'utenza costituiscono un indicatore di qualità, il cui mancato rispetto determina l'applicazione delle seguenti penali:
 - a) mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 3: 50,00 euro per ogni infrazione accertata;
 - b) mancato adempimento degli obblighi di cui al comma 6: 50,00 euro per ogni infrazione accertata;
 - c) mancata o ritardata costituzione del numero telefonico preposto per i rapporti con la clientela di cui al comma 8: 200,00 euro per ogni settimana di ritardo;
 - d) mancata o ritardata attivazione del portale internet: 200,00 euro per ogni settimana di ritardo;
 - e) mancato aggiornamento delle informazioni descritte nel portale con riguardo agli orari, grafo rete e eventuali comunicazioni riguardanti i servizi: 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'aggiornamento a partire dal giorno in cui è intervenuta la modifica.
 - f) mancata risposta ai reclami nei termini indicati: 50,00 euro per ogni mancata risposta, fermo restando quanto previsto nella Delibera ART 28/2021.

Art. 17

ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI DA PARTE DI PASSEGGERI CON RIDOTTA CAPACITÀ MOTORIA

1. Il Contratto riguarda la realizzazione di interventi a vantaggio dei passeggeri con ridotta capacità motoria (PMR), in conformità a quanto previsto dal D.P.R n. 503 del 24 luglio 1996 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) e dal D.M. 20 giugno 2003, (Decreto di recepimento della direttiva 2001/85/CE del 20 novembre 2001, concernente le disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente). I passeggeri con ridotta capacità motoria sono definiti come " chiunque abbia difficoltà nell'uso dei trasporti pubblici, come i disabili, le persone con menomazioni agli arti, le persone di bassa statura, le persone con bagagli pesanti, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, le persone con carrelli della spesa e le persone con bambini (compresi i bambini seduti nei passeggerini)".
2. Entro dodici mesi dalla stipula del contratto, l'Affidatario è tenuto a predisporre e trasmettere all'Ente affidante il Piano operativo di accesso per passeggeri con ridotta capacità motoria che, ai sensi dell'art. 2, punto 2.21 dell'Allegato al D.M. 20 giugno 2003.
3. Il Piano operativo deve contenere:
 - a) l'indicazione del numero di mezzi dotati di pedane per carrozzelle di disabili, relativi spazi attrezzati a bordo, sedute riservate agli invalidi, sistemi di annuncio delle fermate di indicatori di direzione, acustici e luminosi atti a favorire la mobilità degli ipovedenti;
 - b) il rapporto tra detti mezzi e il numero totale del parco mezzi correlata alla rete di servizio;
 - c) la programmazione oraria delle corse effettuate con i predetti veicoli;
 - d) il numero e l'indicazione delle fermate dotate di specifiche attrezzature per l'accesso delle PMR.
 - e) i dati relativi ai contatti (e mail, numero telefonico, segnalazione tramite app., etc.);
 - f) la programmazione degli interventi di miglioramento in materia di accessibilità dei PMR, con indicazione delle azioni intraprese con le amministrazioni locali, enti proprietari delle strade, associazioni di categoria;
 - g) il numero delle ore destinate al personale dipendente per la formazione specifica in materia di accessibilità delle PMR.
4. In ogni caso, l'Affidatario, nell'ambito dei servizi ad esso affidati, è tenuto a garantire:
 - a) il servizio di trasporto ai passeggeri a mobilità ridotta dando disposizioni al proprio personale di aiutare la salita e la discesa dei passeggeri con ridotta capacità motoria;
 - b) il trasporto gratuito delle attrezzature utilizzate per la deambulazione, i passeggerini nonché

- i cani che accompagnano i non vedenti;
- c) l'efficienza delle pedane, predisponendo con tempestività la manutenzione e la riparazione delle stesse in caso di guasti e mal funzionamento.
5. L'Affidatario trasmette entro il 31 gennaio di ogni annualità contrattuale un report riferito all'esercizio contrattuale concluso contenente:
- a) il rapporto tra il numero dei mezzi dotati di attrezzature per le PMR il cui guasto sia stato risolto in meno di venti giorni dall'apertura dell'intervento e il numero dei mezzi dotati di attrezzature per le PMR per i quali si è reso necessario l'intervento di riparazione;
 - b) il numero delle segnalazioni (distinti tra contatti per ricevere informazioni, prenotazioni ecc. e reclami di disservizi) ricevute dai passeggeri a ridotta capacità motoria;
 - c) eventuali interventi e/o azioni poste in essere e dirette a migliorare l'accessibilità delle PMR.
6. L'accessibilità dei servizi da parte delle PMR è standard di qualità contrattuale, il cui mancato rispetto, secondo le previsioni di cui alle successive lettere, determina l'applicazione di specifiche penali. In particolare:
- a) il mancato rispetto delle scadenze previste per la trasmissione del Piano operativo di cui al secondo comma comporta l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 euro aumentata di 500,00 per ritardi superiori a sei mesi.
 - b) il mancato funzionamento della pedana, accertata d'ufficio o su segnalazione documentata, comporta una penale di 300,00 euro.

Art. 18

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

1. L'Affidatario si impegna ad assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel PdE, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.
2. L'Affidatario ha l'obbligo dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro così come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.
3. Il personale addetto alla guida deve possedere i requisiti psicoattitudinali previsti dal D.M. 23.2.99 n. 88.
4. Il personale dovrà osservare le norme comportamentali e disciplinari previste dalle leggi e dai regolamenti aziendali vigenti.
5. L'Affidatario si impegna a fornire entro il 31 dicembre di ogni anno contrattuale l'elenco del personale dipendente impiegato per l'esercizio dei servizi di trasporto nella specifica Rete, completo delle informazioni obbligatorie richieste negli annessi alla Delibera ART 154/2019.
6. È fatta salva la possibilità da parte dell'Ente affidante di chiedere la reiterazione della fornitura dell'elenco e la fornitura di tutta la documentazione relativa alla contrattualistica aziendale anche prima del termine previsto dal comma 5. In tal caso tutta tale documentazione dovrà essere fornita entro 30 giorni dalla richiesta.
7. L'elenco dovrà essere prodotto in una tabella strutturata come specificato nell'Allegato I corredata di autocertificazione, resa dal Legale Rappresentante dell'Affidatario che ne attesti la veridicità.
8. Il rispetto di quanto sopra stabilito è standard di qualità contrattuale, considerato ai fini della determinazione del corrispettivo. La mancata o incompleta trasmissione dell'elenco o della documentazione relativa alla contrattualistica aziendale comporta l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 euro. Qualora il ritardo, rispetto alla scadenza annuale ovvero ai trenta giorni dalla richiesta formulata dall'Ente affidante si protragga per oltre 60 giorni, la penale è pari a 5.000,00 euro, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere agli Enti anche a titolo di risarcimento danni.

Art. 19

DECORO PULIZIA DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI

1. Al fine di assicurare un livello minimo di pulizia e decoro dei mezzi e degli impianti a servizio

dell'utente, l'Affidatario si impegna ad assicurare per tutta la durata del contratto le seguenti classi di intervento, ciascuna delle quali individua la frequenza e le attività minime di riferimento come descritte nell'Allegato L:

- a) Intervento a fine servizio, da rendersi con cadenza giornaliera;
 - b) Intervento mensile;
 - c) Intervento di pulizia straordinaria, da rendersi semestralmente, salvo si riscontri la necessità di intervenire prima della scadenza semestrale.
2. Entro 31 dicembre 2024, l'IA si impegna a organizzare il servizio di pulizia anche avvalendosi di un'applicazione informatica gestionale attraverso cui effettuare la registrazione e il tracciamento degli interventi di pulizia.
 3. La realizzazione delle attività collegate per ogni classe di intervento è standard di qualità contrattuale il cui mancato rispetto in termini di frequenza e azioni da porre in essere come descritte nell'Allegato L determina l'applicazione di una penale pari a 500,00 euro per ogni intervento giornaliero non realizzato; 1.000,00 euro per ogni intervento mensile non realizzato e 3.000,00 euro per ogni intervento semestrale non realizzato.
 4. L'Affidatario si impegna a produrre entro il 15 di luglio di ogni anno di vigenza del contratto i report in termini di frequenza degli interventi giornalieri e mensili relativi al primo semestre ed entro il 15 gennaio i report degli interventi giornalieri e mensili del successivo semestre nonché quelli di cui alla lett. c) del precedente comma 1.
 5. Oltre alla penale dovuta per il mancato rispetto delle frequenze stabilite per gli interventi di pulizia è determinata la penale di 100,00 euro per ogni veicolo e/o impianto (biglietterie, uffici ecc.) per il quale sia accertata, con ispezioni d'ufficio e/o a seguito di segnalazioni documentate, presenza di sporcizia, spazzatura, danni ai sedili e suppellettili, graffiti e ogni altro elemento utile a dimostrare una pulizia e un decoro non conforme dei mezzi e degli impianti.
 6. L'Affidatario si impegna ad assicurare adeguate condizioni di comfort sia a bordo sia in attesa alle fermate. Le condizioni di comfort sono in particolare soddisfatte dalla dotazione ed efficiente funzionamento di impianti di climatizzazione (condizionamento e riscaldamento) a bordo dei mezzi.
 7. L'efficienza degli impianti di climatizzazione è indicatore di qualità il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale. Per ogni veicolo per il quale sia accertato il mancato funzionamento dell'impianto di climatizzazione è stabilita una penale di 300,00 euro.
 8. Oltre al comfort relativi ai mezzi, l'IA è tenuta a predisporre un piano entro il 31 dicembre 2024 che dia conto:
 - a) del numero e delle località di fermata per ogni singola linea;
 - b) delle fermate con la sola palina e di quelle con la pensilina;
 - c) di un programma con orizzonte temporale adeguato alla validità del contratto diretto alla progressiva sostituzione, durante la vigenza del contratto, delle paline deteriorate indicando i siti ove sia possibile sostituire le paline con le pensiline e fornendo allo scopo, tempi costi e modalità unitamente agli atti di assenso con l'ente proprietario della strada.
 9. La redazione e trasmissione del piano costituisce indicatore di qualità, il cui mancato adempimento determina l'applicazione di una penale pari a 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo.

Art. 20

ALTRI OBBLIGHI RELATIVI AL SERVIZIO: VISIBILITÀ E RICONOSCIBILITÀ DEL SERVIZIO AFFIDATO. SICUREZZA DEL VIAGGIO E DEL VIAGGIATORE

1. L'Affidatario è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi tra cui:
 - a) dotazione e mantenimento, per tutti i conducenti, gli agenti di controllo e per tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo contatti con la clientela, di una divisa standard (ossia per tutti uguale e solo differenziata per stagione ed eventualmente sesso) che li identifichi come personale proposto all'esercizio dei servizi oggetto del contratto di trasporto pubblico locale e di apposito cartellino di riconoscimento individuale; questo obbligo si estende anche al personale di eventuali

- imprese cui siano stati sub-affidati i servizi.
- b) apposizione degli stemmi dell'Ente affidante e della scritta "Servizio di Trasporto pubblico Locale" su entrambi i fianchi di ogni veicolo utilizzato per i servizi di trasporto immatricolato sulla linea. L'obbligo dovrà essere soddisfatto all'atto di immissione in rete dei veicoli. Sono tenuti al rispetto dell'obbligo di riconoscibilità dei mezzi anche le eventuali imprese sub-affidatarie.
2. Gli obblighi di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1 sono standard di qualità, il cui mancato rispetto determina l'applicazione delle seguenti penali:
- a) 300,00 euro per il mancato rispetto di cui alla lett. a) calcolato in ragione di ogni singolo operatore che non indossi la divisa;
- b) 500,00 euro calcolato in ragione di ogni veicolo che non rispetti le condizioni di cui alla lett.b).
3. Le penali sopra previste sono applicate anche quando sia accertato che la divisa o le applicazioni di cui alla lett. b) siano indecorose ovvero deteriorate.
4. L'Affidatario si impegna entro il 31 dicembre 2024 ad adottare il "Piano Operativo di sicurezza e controlleria" e trasmetterlo per la sua approvazione all'Ente affidante.
5. Il Piano contiene un programma di azioni da assicurare durante tutta la vigenza contrattuale e dirette a contenere e monitorare gli eventi criminosi a bordo del veicolo (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie), nonché gli eventi incidentali dovuti a comportamenti dell'utente, del personale di bordo e di terra non corretti.
6. Il contenuto minimo del Piano prevede azioni congiunte verso:
- a) la predisposizione di campagne di sensibilizzazione dell'utenza a comportamenti corretti;
- b) l'incremento e la formazione specifica del personale di biglietteria e viaggiante finalizzata all'assistenza dei passeggeri;
- c) il progressivo incremento di dotazione tecnologica dei mezzi funzionale all'incremento del livello di sicurezza (contatore di persone; dispositivi di controllo interno e videosorveglianza). In particolare il progressivo incremento sarà determinato dal confronto annuale con riguardo rispettivamente al rapporto tra numero dei mezzi con contatore persone e il numero totale degli autobus circolanti e il numero dei mezzi con sistema di videosorveglianza e il numero totale degli autobus circolanti;
7. Il Piano prevede specifici obiettivi di monitoraggio, chiari, quantificabili e confrontabili, con riferimento ai seguenti dati:
- a) numero di incidenti dovuti a comportamenti dell'utente, del personale di bordo e di terra non corretti. In particolare sarà calcolato in ragione del dato annuale calcolato dal rapporto tra il numero degli incidenti e il numero dei Km percorsi;
- b) numero di sinistri passivi (dovuti a presunta responsabilità da imputare al personale di guida ovvero quando sia ipotizzabile un concorso di colpa), calcolato dal rapporto tra il numero dei sinistri passivi e il numero dei Km percorsi con indicazione delle linee su cui si rileva il maggior numero di episodi;
- c) variazione del numero di eventi criminosi (atti di vandalismo, furti, borseggi, rapine, disturbi e molestie) presso le fermate e a bordo del mezzo. In particolare la variazione sarà determinata dal confronto annuale con riguardo al rapporto tra numero segnalazioni e il numero delle corse effettive.
8. L'adozione e trasmissione all'Ente Affidante del Piano costituisce indicatore di qualità, il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale di 500,00 euro per ogni settimana di ritardo.
9. Il contenuto del piano e i dati relativi al monitoraggio costituiscono indicatori di qualità, il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale da un minimo di 500,00 euro a massimo di 2.000,00 euro in rapporto al numero e peso delle omissioni.

Art. 21

CARTA DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI E PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. L'Affidatario si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni della clientela ed eroga i servizi oggetto

del presente Contratto nel rispetto degli standard minimi di qualità ivi contenuti.

2. L'Affidatario effettua almeno una volta l'anno, in periodi significativi di erogazione del servizio e secondo metodi e criteri concertati con la Regione e con le Associazioni dei consumatori, la rilevazione della qualità percepita dall'utenza. Garantisce inoltre la propria partecipazione alle sessioni di verifica del funzionamento dei servizi previste dall'art. 2 comma 461 della L.244/2007 nonché la trasmissione dei dati utili allo svolgimento delle stesse, fornendo in quella sede tutti gli elementi e i chiarimenti che si rendessero necessari in merito ai disservizi verificatisi.
3. L'Affidatario si impegna entro il 31 dicembre 2023 a predisporre la Carta della Qualità dei Servizi e un suo Estratto, redatti in conformità con i contenuti del Contratto.
4. La Carta contiene gli standard di qualità relativi ai servizi così come determinati nel Contratto, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, le procedure di reclamo e quelle per adire alle vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di indennizzo dell'utenza.
5. La Carta disciplina inoltre le procedure di monitoraggio degli indicatori e fattori di qualità nonché le modalità operative della verifica annuale operata dall'IA e le associazioni dei consumatori ai sensi dell'art 2 comma 462 del D.lgs. 244/2007.
6. I costi connessi al monitoraggio della Carta di Qualità dei Servizi sono a carico dell'Affidatario e stabiliti in una percentuale pari a 0,02 del corrispettivo annuale. Detta percentuale è costante per tutta la durata dell'affidamento e comprensivo di spese, IVA ed altri oneri di legge. Tali costi devono essere rendicontati all'EA annualmente.
7. La Carta è oggetto di revisione annuale entro il 1° marzo di ogni anno.
8. La diffusione al pubblico della Carta e del suo Estratto sono a carico dell'Affidatario.
9. La predisposizione della Carta e del suo estratto, il suo aggiornamento nonché trasmissione all'EA, pubblicazione e diffusione costituiscono standard di qualità contrattuale il cui mancato rispetto determina l'applicazione delle seguenti penali:
 - a) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al comma 3 ovvero per ogni giorno di ritardo rispetto all'aggiornamento annuale è applicata la penale rispettivamente di 50,00 euro e 100,00 euro.

Art. 22

MONITORAGGIO DELLA REGOLARE EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO. SISTEMA DELLE PENALITÀ

1. Il Monitoraggio della regolare effettuazione del servizio consiste nella verifica dell'effettuazione delle corse programmate secondo quanto previsto dal programma di esercizio e della loro puntualità.
2. Il monitoraggio consiste nella verifica del Rapporto di Servizio, realizzata dall'ente affidante in base alla documentazione contabile e di esercizio dell'Affidatario, secondo le modalità specificate nell'Allegato B.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell'utenza regionale.
4. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare a mezzo pec l'avviso di violazione entro 60 giorni dalla data di accertamento della medesima. L'Affidatario, entro 10 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, potrà produrre alla Regione le proprie controdeduzioni inviate mediante PEC. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 30 giorni dal ricevimento delle medesime, provvederà ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate dall'Affidatario.
5. Le penali comminate in corso dell'anno contrattuale non concorrono alla formazione del corrispettivo previsto nel PEF e vengono applicate annualmente sulla base della effettiva performance registrata dalle Parti. Il calcolo complessivo collegato alle penalità è effettuato entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante è detratto dall'importo della seconda rata del corrispettivo dell'anno successivo a quello di riferimento. Per l'annualità 2026, l'ultima rata del corrispettivo sarà erogata in misura pari al

sessanta per cento (60%) di quella liquidata nel trimestre precedente, al fine di consentire il calcolo e successivo recupero delle eventuali penalità da imputare all'esercizio 2026. L'eventuale somma a conguaglio sarà erogata all'esito delle operazioni di verifica e, in ogni caso, entro il primo trimestre del 2027.

Art. 23

ACCESSO AI SERVIZI, AGLI IMPIANTI ED ALLE INFORMAZIONI PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ISTITUZIONALI DELL'ENTE AFFIDANTE

1. Per l'effettuazione delle verifiche e l'esercizio delle funzioni d'ufficio, su tutti i servizi regolamentati dal Contratto è concessa la libera circolazione agli incaricati dall'Ente affidante muniti di apposita tessera di riconoscimento: i relativi nominativi saranno preventivamente comunicati dall'Ente affidante all'Affidatario.
2. L'Affidatario si impegna a rendere disponibile all'Ente affidante la documentazione da questa richiesta a supporto dell'attività di verifica.

Art. 24

CONTROLLO DIFFUSO

1. L'Affidatario è tenuto a pubblicare sul suo portale Internet in una sezione denominata "Controllo diffuso" le seguenti informazioni e i seguenti documenti:
 - a) Contratto di servizio in vigore corredato da uno schema di sintesi dei principali elementi contrattuali con particolare riferimento a:
 - 1) corrispettivo totale annuo (in euro)
 - 2) finanziamento erogato per acquisto di autobus (valore assoluto e percentuale copertura costo assoluto);
 - 3) compensazione annua per utenze agevolate o esentate (in euro).
 - b) Schemi di questionari utilizzati nelle indagini di *customer satisfaction* realizzate e risultati in forma sintetica;
 - c) Consuntivo annuale delle penali contrattuali pagate, suddivise per indicatore della qualità;
 - d) Tutti i livelli consuntivi relativi agli indicatori definiti ai sensi del presente atto;
 - e) Principali indicatori gestionali con riferimento in particolare a:
 - 1) numero passeggeri trasportati;
 - 2) prezzo medio (ricavi da bigliettazione/*n.pax);
 - 3) descrizione del parco mezzi per età e classe ambientale;
 - 4) coverage ratio: margine di copertura dei costi operativi con i ricavi da traffico.
2. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle precedenti lett. a), b) e c) avviene entro il 90° giorno dalla loro adozione o aggiornamento.
3. La pubblicazione dei dati e delle informazioni di cui alle precedenti lett. d) ed e) avviene entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. Gli obblighi collegati all'informazione pubblica e controllo diffuso costituiscono indicatore di qualità valutato sia in termini di rispetto delle scadenze temporali previste per le pubblicazioni che in termini di rispetto della natura delle stesse. Per la mancata osservanza delle scadenze di pubblicazioni è prevista una penale di 500,00 euro per ogni settimana di ritardo. Per la incompleta pubblicazione è prevista una penale di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nell'aggiornamento e inserimento dei dati da pubblicare.

Art. 25

OBBLIGHI DELL'IA ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO

1. L'IA è tenuta al rispetto degli obblighi imposti dalla delibera ART 154/2019 in materia di beni essenziali e indispensabili e si impegna in ogni caso a collaborare con la Regione in caso di subentro del nuovo Gestore ed operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
2. Le Parti prendono atto che i beni immobili e mobili acquistati con il contributo pubblico, ai sensi delle disposizioni regolatorie vigenti, sono obbligatoriamente trasferiti al Gestore subentrante poiché indispensabili e soggetti a vincolo di destinazione, secondo i criteri di

valorizzazione previsti dalla delibera ART n. 154/2019 e suoi eventuali aggiornamenti. L'IA prende altresì atto che è facoltà della Regione di individuare e qualificare essenziali e/o indispensabili anche ulteriori beni immobili e mobili acquisiti in autofinanziamento dall'IA; in tal caso, quest'ultima si impegna alla messa a disposizione dei predetti beni in favore del Gestore subentrante, secondo le previsioni della delibera ART n. 154/2019 e suoi eventuali aggiornamenti.

Art. 26 CERTIFICAZIONI

1. L'Affidatario si impegna a mantenere la Certificazione del sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001: 2015 per tutta la vigenza del Contratto, aggiornandola alla versione più recente, se emanata nel corso della vigenza del contratto.
2. L'Affidatario si impegna a ottenere e trasmettere all'EA, entro il 31 dicembre 2023, le ulteriori seguenti Certificazioni:
 - a) Certificazione del sistema di gestione ambientale secondo lo standard previsto dalla norma UNI EN ISO 14001:2015;
 - b) Certificazione del sistema di gestione della sicurezza e della salute dei lavoratori conforme alla norma ISO 45001/2018.
3. L'Affidatario si impegna, altresì a mantenere e aggiornare alla versione più recente, le Certificazioni di cui ai precedenti punti a) e b) per tutta la durata del contratto.
4. L'aggiornamento delle Certificazioni alle versioni più recenti deve essere trasmesso all'Ente affidante entro sei mesi dall'adozione delle nuove norme ISO.
5. Il mantenimento per tutta la durata del contratto nonché la trasmissione, entro il termine stabilito, delle Certificazioni di cui al secondo comma costituiscono indicatori di qualità, il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale calcolata in ragione del 2% del valore annuale del contratto.
6. Si intende per mancato rispetto la certificazione scaduta ovvero, nei casi previsti, la mancata trasmissione entro il 31 dicembre 2023.
7. L'aggiornamento delle Certificazioni e la loro trasmissione nei successivi sei mesi dall'adozione delle nuove Norme ISO costituisce indicatore di qualità, il cui mancato rispetto determina l'applicazione di una penale di 1.000,00 euro per ogni mese di ritardo.

Art. 27 ASSICURAZIONI

1. L'Affidatario è da considerarsi unico soggetto giuridicamente responsabile di tutti i danni comunque arrecati a terzi, direttamente o indirettamente, ivi compresi i passeggeri trasportati ed il personale impiegato nell'espletamento dei servizi e/o attività che costituiscono oggetto del presente atto, compreso ogni danno che possa riguardare tutti i beni e/o i manufatti di proprietà della stessa o di quelli dell'Ente Affidante dei quali abbia la disponibilità o che costituiscano oggetto del presente contratto.
2. L'Affidatario assume l'obbligo di mantenere indenne e di sollevare l'Ente affidante da ogni pretesa in ordine ai predetti danni, nonché di assumere ogni onere relativo e conseguente a tutte le controversie, sia giudiziali che stragiudiziali, eventualmente intraprese contro l'Ente affidante.
3. L'Affidatario dovrà provvedere con effetti alla data di sottoscrizione del presente atto alla stipula di una polizza assicurativa per la copertura di ogni rischio e/o responsabilità, compresa quella civile verso terzi, connessi o comunque dipendenti dall'espletamento dei servizi e della attività oggetto del presente atto e dagli obblighi con il medesimo assunti, dalla proprietà, possesso, custodia o detenzione dei beni strumentali e o impianti nonché polizze di assicurazione per il rischio della responsabilità civile derivante dai veicoli impiegati.
4. In particolare, l'Affidatario dovrà stipulare opportuna copertura assicurativa:
 - a) per la responsabilità civile auto (RCA) da stipularsi ai sensi di legge per ogni veicolo adibito al trasporto pubblico locale;
 - b) per la responsabilità civile verso terzi (RCT) diversa da quella di cui al punto a) derivante

da fatti, anche accessori e circostanze comunque connessi all'erogazione del servizio oggetto del contratto, nonché la responsabilità civile personale degli addetti al servizio, per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danni materiali ad animali e/o cose;

- c) per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, a qualsiasi titolo essi svolgano attività in favore dell'Affidatario.
5. L'Affidatario dovrà poi provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per la copertura del rischio relativo ai danni che potrebbero subire tutti gli impianti e i beni utilizzati per l'erogazione dei servizi, rimanendo a carico della stessa i danni da urto, ribaltamento, uscita di strada e guasti tecnici subiti dagli automezzi aziendali.

Art. 28

DIVIETO DI CESSIONE A TERZI

1. È vietata, a pena nullità, la cessione del contratto e dei servizi oggetto del presente affidamento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, parziale e/o temporanea.

Art. 29

RISOLUZIONE E RECESSO UNILATERALE DELL'AFFIDAMENTO

1. Il Contratto si intende risolto in danno, fatti salvi ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere alla Regione anche a titolo di risarcimento danni, nei seguenti casi:
- a) per le diverse cause previste dal Contratto;
 - b) nel caso di mancata ottemperanza da parte dell'Affidatario di norme imperative di legge o regolamentari;
 - c) nel caso di gravi o persistenti violazioni degli obblighi derivanti dal Contratto;
 - d) qualora l'Affidatario sia sottoposto a fallimento.
 - e) qualora nella struttura imprenditoriale dell'Affidatario si verificano fatti che comportino una notevole diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale; ovvero qualora l'Affidatario perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Salvo i casi di assoluta urgenza o pericolo, prima di procedere alla risoluzione del contratto si procederà con la diffida di cui all'articolo 1454 CC.
3. La Regione ha facoltà di recedere dal Contratto unilateralmente nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico o siano sorte nuove e preponderanti esigenze di interesse pubblico.

Art. 30

RESPONSABILITÀ

1. Ogni responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero all'Ente Affidatario, ai trasportati o a terzi, cose e persone, si intenderà senza riserve o eccezioni a totale carico dell'Affidatario.

Art. 31

MODALITÀ DI MODIFICA DEL CONTRATTO SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCLUSIONE

1. La Regione si riserva la possibilità di revisionare il presente contratto, durante il periodo di vigenza, in caso di:
- a) modifiche, anche dei programmi di esercizio, relative alle esigenze e necessità di pianificazione e programmazione del trasporto pubblico locale;
 - b) per effetto delle variazioni delle risorse finanziarie regionali, assegnate in bilancio, per i servizi di trasporto pubblico locale;
 - c) sopravvenute nuove disposizioni normative.
2. La Regione si riserva, altresì la possibilità di revisionare il contratto qualora il congruaggio di cui al comma 7 dell'art. 7 sia superiore al 10% dell'importo risultante dal PEF allegato M.
3. Le modifiche di cui ai precedenti commi sono formalizzate con atto aggiuntivo al presente Contratto.

Art. 32
COMITATO TECNICO DI GESTIONE

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da due rappresentanti per ciascuna delle Parti.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al presente Atto. Il Comitato può, altresì, proporre alle Parti l’introduzione di modalità di semplificazione della gestione contrattuale.
3. Il Comitato si intende validamente costituito con l’intervento diretto della maggioranza dei suoi componenti, ovvero delle persone eventualmente delegate a rappresentarli; alle sedute può partecipare un segretario, al quale viene affidato il compito di redigere il verbale.
4. Il Comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta l’anno, a seguito di formale convocazione effettuata dalla Regione. È facoltà di ciascuna delle Parti richiedere la convocazione straordinaria del Comitato. Salvo casi di particolare urgenza concordati tra le Parti, la lettera di convocazione della riunione del Comitato, contenente l’ordine del giorno della seduta, deve pervenire ai rappresentanti interessati almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata.
5. In occasione di ogni riunione del Comitato e al termine dei lavori deve essere redatto un verbale di sintesi della documentazione analizzata, dell’attività svolta e delle decisioni concordate; nel verbale devono essere indicati:
 - luogo, ora di inizio e termine;
 - ordine del giorno della seduta;
 - nominativo degli intervenuti;
 - estremi dell’eventuale documento di delega a persona diversa dal rappresentante designato;
 - resoconto sintetico della discussione, delle attività svolte e delle decisioni prese, con eventuale annotazione delle osservazioni delle Parti.
6. Il verbale deve essere sottoscritto da tutti i componenti del Comitato presenti alla seduta. In tale ambito, le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei voti; a ciascun rappresentante è riconosciuto uguale potere di voto. Il Comitato può avvalersi di esperti, con funzioni consultive, nominati di comune accordo tra le Parti.

Art. 33
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi della L. 13.08.2010 n. 136, e in particolare dell’art. 3, con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Affidatario dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge. Pertanto la Regione prende atto che l’Affidatario ha comunicato che il conto corrente su cui verranno accreditate le somme dovute per il presente contratto è: IT45M0896877571000000080963 presso Banca BCC Abruzzi e Molise.

Art. 34
EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. L’efficacia del presente contratto è subordinata alla registrazione contabile dell’impegno di spesa da parte dei competenti uffici regionali e all’esito positivo dei controlli, in corso di verifica, previsti dall’art. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

Art. 35
FORO COMPETENTE

1. Eventuali divergenze insorgenti tra l’ente affidante e l’Affidatario circa l’interpretazione del

presente Contratto o la sua applicazione, che non sia possibile comporre bonariamente in via amministrativa sperando, quando possibile, anche risoluzione transattiva delle vertenze, saranno deferite al giudizio del Tribunale di L'Aquila.

2. È escluso il ricorso a qualsiasi forma di arbitrato.

Art. 36

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 GDPR 2016/679 circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto e con la sottoscrizione dello stesso dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento l'una da parte dell'altra dei propri dati per le finalità connesse all'esecuzione del servizio.
2. L'Affidatario si obbliga ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del presente contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Art. 37

CLAUSOLA FISCALE

1. Agli effetti fiscali, le parti dichiarano che il presente Contratto ha per oggetto prestazioni soggette ad IVA e pertanto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 1, lettera b) della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131 e s.m.i.
2. Sono a carico dell'Affidatario gli oneri relativi al presente Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione, ad eccezione di quelli che, per legge, sono a carico della Regione.

Art. 38

CLAUSOLA FINALE

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice Civile, alla normativa in materia di trasporti nonché alla regolamentazione dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti relativamente ai servizi di trasporto pubblico su strada soggetti ad obblighi di servizio pubblico.